



Ministero dell'Istruzione

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

VISTE l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento della qualifica professionale per l'insegnamento, acquisita in ROMANIA, Paese appartenente all'Unione Europea, dall'istante **Giulio NUNNARI**;

VISTA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, non rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art.13 della citata Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, relativa ai titoli di formazione conseguiti;

VISTE l'Attestazione di competenza professionale rilasciata all'istanti dal Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania, il quale dichiara che i titoli indicati nel dispositivo conferiscono, in Romania, all'interessato "*il diritto all'insegnamento*" nell'ambito disciplinare coerente con la classe di concorso di cui viene richiesto il riconoscimento e indicata in dispositivo;

VISTA la nota n. 40527 del 26.11.2018 con cui il Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania chiarisce che la suddetta certificazione è "*condizione necessaria, ma non sufficiente*" per poter insegnare nel sistema educativo pre-universitario rumeno;

RILEVATA la mancata corrispondenza della suddetta attestazione a quanto previsto in materia ai sensi della suddetta Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, art. 13;

VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato, N.03592/2021REG.PROV.COLL. pubblicata in data 7 maggio 2021, che ha disposto che questo Ministero debba procedere alla comparazione tra il percorso professionalizzante rumeno dell'interessato e quello italiano, prescindendo dai riferimenti nell'attestazione di competenza professionale alla Direttiva 2013/55/UE, al fine di verificare che la durata complessiva, il livello e la qualità non siano inferiori;

CONSIDERATO l'obbligo di ottemperanza alla citata Sentenza del Consiglio di Stato, che ordina a questo Ministero di provvedere, nel termine di soli 30 giorni, alla rivalutazione della posizione di oltre 400 ricorrenti;

RITENUTO che l'esecuzione a prestarsi non debba considerarsi acquiescenza all'istanza della parte interessata, per quanto limitatamente oggetto della pronuncia giudiziale ricordata;

RITENUTO, conformemente al parere tecnico acquisito sulla valutazione della formazione posseduta dall'interessato, che perduri l'insussistenza dei presupposti giuridici per l'applicazione della suddetta direttiva europea e che il riconoscimento debba essere subordinato a misure compensative, atteso che la formazione professionale attestata verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente, la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata richiesta;

RITENUTO, in particolare, che, quanto alla "durata complessiva" rispetto all'ordinario percorso professionalizzante italiano in materia, non sono definitivamente accertabili il monte ore complessivo di didattica frequentata dall'interessato, né la partecipazione a "formazioni continue a tempo pieno", tale che i contenuti dei percorsi professionalizzanti utili ai fini del riconoscimento sono riferibili esclusivamente ai percorsi accademici italiani;

RITENUTO, altresì, che la produzione, della ADEVERINTA della competente Autorità rumena non attesti inconfutabilmente il "livello" richiesto per l'analogo percorso abilitante italiano, non certificato nell'attestazione di competenza professionale (come previsto dall'art.11 della direttiva europea 2013/55/UE), bensì esclusivamente "il diritto all'insegnamento", in assenza di alcun riferimento alla direttiva ed agli effetti ad essa riconducibili;

RITENUTO, inoltre, quanto all'effettivo valore qualitativo della formazione dedotta, che la descrizione estremamente generica dei moduli frequentati e la presenza di contenuti riferiti per lo più all'ambito psico-pedagogico, ma non adeguatamente attinenti allo studio ed alla didattica della disciplina ad insegnarsi in Italia, all'esito del riconoscimento, depongono per l'insovrapponibilità dei percorsi, avuto riguardo alla difformità dei programmi dettagliati, pur quando riportati a discipline, formalmente, diverse nei paesi di rispettiva appartenenza, ed al conseguente pregiudizio, in termini di competenze acquisite, rispetto ai colleghi formati all'esito dei percorsi previsti dall'ordinamento vigente in Italia;

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 923 del 15.06.2021, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

VISTA la nota prot. n. 13681 del 12.04.2022, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio II, ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale svolta dall'interessato presso l'Istituto Comprensivo Statale Musicale "Nicola D'Apolito" di Cagnano varano (FG);

D E C R E T A

1. Il titolo di formazione professionale:

a) Diploma di istruzione post secondario:

Laurea Magistrale in "Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate" conseguita il 04.05.2016 presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata";

b) titolo professionalizzante: “*Programului de studii psihopedagogice, Nivel I e Nivel II* – conseguiti presso Università della Romania,

posseduto dal cittadino italiano **Giulio NUNNARI**, nato il 16.03.1984 a Melito di Porto Salvo (RC), per gli effetti della sentenza del Consiglio di Stato N.03592/2021REG.PROV.COLL. pubblicata in data 7 maggio 2021, sono titoli che permettono l'esercizio della professione di docente nelle scuole secondarie per le classi di concorso:

**A-49 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO**

**A-48 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II GRADO**

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

**IL DIRETTORE GENERALE
FABRIZIO MANCA**